



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

COMUNICATO STAMPA

Il Corecom dell'Emilia-Romagna ha rivolto nei giorni scorsi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un quesito concernente la normativa in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di comunicazione in periodi non interessati da campagna elettorale e, in particolare, le norme in materia di comunicazione politica a pagamento.

Il Consiglio dell'Agcom nella sua riunione di ieri ha rilevato che, alla luce del vigente sistema normativo di riferimento - costituito dalla legge 28/2000, modificata con legge 313/2003, e dal codice di autoregolamentazione dell'8 aprile 2004 - **l'unica forma di comunicazione non gratuita è rappresentata dai messaggi politici autogestiti a pagamento**, riservati esclusivamente alle emittenti radiofoniche e televisive locali, e trasmessi secondo i criteri e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore.

Al di fuori di tali messaggi, un'informazione effettuata sulla base del criterio della cessione onerosa di spazi di comunicazione politica si porrebbe quindi in contrasto con i principi legislativi che le emittenti locali sono tenute a rispettare sia nei programmi di informazione che in quelli di comunicazione politica e costituirebbe una violazione sanzionabile a norma di legge.

Spetta pertanto al Corecom dell'Emilia-Romagna valutare, nell'ambito della cornice normativa descritta, se le trasmissioni che hanno dato luogo al quesito rivolto all'Agcom siano riconducibili alla fattispecie dei messaggi politici autogestiti a pagamento.

Roma, 5 settembre 2012